

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE SETTORE CONCORSI PROFESSORI I E II FASCIA

CODICE CONCORSO 2021PAR048

LA RETTRICE

D.R. n. 315/2022 DEL 04.02.2022

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'art. 66, comma 13-bis, il quale prevede che il sistema delle università statali, a decorrere dall'anno 2018, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 24, commi 5 e 6, che disciplina la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota MIUR prot. n. 541 del 14.01.2016, con la quale il Ministero ha chiarito che «l'idoneità conseguita ai sensi della Legge n. 210/1998 è equiparata all'Abilitazione Scientifica Nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'art. 18 della Legge n. 240/2010»;
- il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe 2017) e, in particolare, l'art. 4, comma 3-bis;
- il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la nota MIUR prot. n. 11588 del 06.10.2017, con la quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei



Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e, in particolare, l'art. 1, comma 401, lett. b) in base al quale «a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) (omissis); b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 364, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, le risorse stanziate dall'art. 1 comma 401, lett. b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e, in particolare, l'art. 6, comma 5-sexties, il quale, così come modificato dall'art. 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) dispone che «l'applicazione delle misure di sostegno di cui all'art. 1, comma 401, della Legge n. 145/2018 è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: (...) b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le Università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 1) fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e l'art. 6, comma 5-septies, il quale prevede che «per le finalità di cui al comma 5-sexies, lett. b), il corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2022, del fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;
- il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 5;



- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 84, con il quale sono state assegnate alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, le risorse stanziate dall'art. 1, comma 401, lett. b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e dall'art. 6, comma 5-sexties del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per un numero complessivo di circa 1.034 unità;
- l'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale, in base al quale « Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata, facente parte integrante del presente decreto, per le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se conseguita successivamente al 31.12.2019 con presa di servizio non anteriore al 01.01.2022 e comunque entro il 31.12.2022»;
- la tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale, da cui risulta che all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono stati assegnati per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale euro 1.187.294,00, corrispondenti a 14 posizioni di professore di seconda fascia da bandire ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 e a 14 posizioni di professore di seconda fascia da bandire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010;
- il decreto ministeriale 10 agosto 2020, n. 441, con il quale sono stati definiti i criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2020;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e, in particolare, l'art. 1, comma 524, che ha disposto la modifica dell'art. 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 1820/2019 del 13.06.2019, con il quale è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso Sapienza Università di Roma;
- la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 248/19 del 23.07.2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse relative al piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale;
- la delibera del Senato Accademico n. 317/19 del 10.12.2019, con la quale sono stati modificati e
 integrati i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente stabiliti con
 la delibera n. 44/17 del 07.03.2017 ed è stato altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione può
 deliberare l'attribuzione delle posizioni ai Dipartimenti con indicazione delle risorse vincolate al fine
 della riduzione delle sofferenze didattiche;



- il D.R. n. 2835/2020 dell'11.11.2020, con il quale sono state attribuite alle Strutture una parte delle posizioni di professore di seconda fascia attivabili con le risorse assegnate all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il D.M. 14 maggio 2020, n. 84;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/20 del 17.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2021;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393/20 del 17.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2021-2023;
- la delibera del Senato Accademico n. 38/21 del 02.03.2021, con la quale sono stati confermati per l'anno 2021 i criteri per l'attribuzione delle risorse destinate al reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017, così come modificati e integrati con la delibera n. 317/19 del 10.12.2019;
- la delibera n. 82/21 dell'11.03.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2021 per il reclutamento del personale docente stabiliti dal Senato Accademico con la delibera n. 38/21 del 02.03.2021;
- la delibera n. 103/21 del 27.04.2021, con la quale il Senato Accademico ha deliberato di dare avvio ad un nuovo ciclo di programmazione strategica per il triennio 2021 2023, in conformità con le "Linee generali di indirizzo della programmazione dell'Università 2021 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" di cui al D.M. 25 marzo 2021, n. 289, che prevede una ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente ai Dipartimenti e alle Facoltà in "quota base" e "quota premiale";
- la nota rettorale con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l'eventuale integrazione della Programmazione 2021 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 164/21 del 27.05.2021, con la quale sono state tra l'altro attribuite alle Strutture le posizioni di professore di seconda fascia attivabili con le risorse assegnate all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il D.M. 14 maggio 2020, n. 84 non distribuite con il D.R. n. 2835/2020 dell'11.11.2020;
- le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l'attribuzione delle risorse per il reclutamento del personale docente assegnate con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 164/21 del 27.05.2021;
- la delibera della Facoltà di Architettura del 18.06.2021 che ha assegnato 0,2 p.o. al Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura per n. 1 posto di upgrade a Professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 08/F1 Settore scientifico-disciplinare ICAR/21;
- la delibera del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura del 19.07.2021, pervenuta al Settore Concorsi Professori I e II fascia in data 28.07.2021;
- il D.R. n. 3106/2021 del 24.11.2021 con il quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, una procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura Facoltà di Architettura, per il Settore Concorsuale 08/F1 Settore scientificodisciplinare ICAR/21;
- la delibera del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura del 10.01.2022, con la quale sono stati designati i componenti effettivi e i componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura valutativa, pervenuta al Settore Concorsi Professori I e II fascia in pari data;



DECRETA

Art. 1

E' così costituita la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura – Facoltà di Architettura per il Settore Concorsuale 08/F1 – Settore scientifico-disciplinare ICAR/21:

Componenti effettivi:

- Prof.ssa Angela Barbanente I fascia Politecnico di Bari
- Prof. Francesco Lo Piccolo I fascia Università di Palermo
- Prof.ssa Paola Giuseppina Briata Il fascia Politecnico di Milano

Componenti supplenti:

- Prof.ssa Mariavaleria Mininni I fascia Università della Basilicata
- Prof.ssa Maria Chiara Tosi I fascia Università IUAV di Venezia
- Prof.ssa Elena Marchigiani II fascia Università di Trieste

Art. 2

I candidati possono presentare alla Rettrice istanza di ricusazione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Art. 3

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

f.to digitalmente

LA RETTRICE